

DGR 8/9665 – 19 GIUGNO 2009

## VIII

### **ROBERTO FORMIGONI**

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente  
DAVIDE BONI  
GIULIO BOSCAGLI  
LUCIANO BRESCIANI  
MASSIMO BUSCEMI  
RAFFAELE CATTANEO  
ROMANO COLOZZI  
LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA  
STEFANO MAULLU  
FRANCO NICOLI CRISTIANI  
MASSIMO PONZONI  
PIER GIANNI PROSPERINI  
MARIO SCOTTI  
DOMENICO ZAMBETTI  
MASSIMO ZANELLO

*dell'Assessore*

COMUNE DI MILANO - DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA DI PIAZZALE  
LIBIA (ART. 136, LETT C) E D), D.LGS. 42/2004)

*Il Dirigente della Unità Organizzativa Dario Fossati*

*Il Direttore Generale Mario Nova*

**Visti:**

- | il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni;
- | il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l’applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel D.Lgs. 22 gennaio 2004., n. 42 Parte terza, Titolo I;
- | la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - TITOLO V - Beni Paesaggistici;

**Dato atto** della deliberazione, di cui al verbale del 6 aprile 1990, della Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali di Milano, nominata ai sensi dell’art. 10 della l.r. 57/1985 poi sostituita dalla l.r. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l’inserimento dell’aera di P.le Libia in Comune di Milano, nell’elenco relativo all’art. 1 della legge del 29 giugno 1939 n. 1497, ora art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, per le motivazioni espresse nel suddetto verbale;

**Preso atto** dell’avvenuta pubblicazione del verbale del 6 aprile 1990 della Commissione per la tutela delle Bellezze Naturali di Milano all’albo pretorio del Comune di Milano in data 8 maggio 1990;

**Rilevato** che a seguito della pubblicazione del verbale del 6 aprile 1990 non sono state presentate osservazioni in merito;

**Dato atto** della deliberazione, di cui al verbale n. 2 del 07.04.2008, della Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell’art. 78 l.r. 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, estendendo l’area oggetto di tutela, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’aera di Piazzale Libia, in Comune di Milano, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela prescrizioni d’uso costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

**Preso atto** dell’avvenuta pubblicazione del verbale n. 2 del 07.04.2008 della Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni paesaggistici di Milano, all’albo pretorio del Comune di Milano, in data 11 giugno 2008;

**Ritenuto** di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni paesaggistici, che riconosce all’area di P.le Libia particolare valenza paesaggistica sia in riferimento al grande interesse storico e alla regolarità del disegno urbanistico, sia in riferimento alle intrinseche qualità vegetazionali e alla continuità delle alberate che consente di esaltare particolari scorci prospettici;

**Rilevato** che a seguito della pubblicazione del verbale n. 2 del 07.04.2008 è stata presentata alla Regione, in data 04.07.2008, prot. reg.le Z1.2008.0012255, un’osservazione da parte del Comitato P.le Libia nella quale è richiesta l’esclusione di ogni intervento edilizio anche in sottosuolo nel sedime della piazza;

**Considerato** che per l’analisi e la valutazione della suddetta osservazione si è tenuto conto della storica presenza delle alberature d’alto fusto da tempo consolidate e delle aree verdi che determinano il disegno urbanistico della piazza, quali elementi caratterizzanti il tessuto urbano come fattori persistenti nella memoria collettiva;

**Ritenuto** di decidere, sulla base delle sopraindicate considerazioni, in merito al **parziale accoglimento** dell'osservazione presentata dal Comitato di P.le Libia, limitatamente all'integrazione, nei criteri di gestione, di più specifiche attenzioni relative alla salvaguardia delle essenze arboree e delle aree verdi nel caso di realizzazione di eventuali opere in sottosuolo;

**Preso atto** che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

**Visto** il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 "Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti" nonchè il DPEFR 2009-2011;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

- Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art.136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I e s.m.i., con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area di P.le Libia per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 "Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela" dell'Allegato 1 "Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Di approvare quale perimetro delle suddette aree, quello descritto e restituito graficamente nell'allegato 1 punto 2 "Esatta perimetrazione ed individuazione cartografica dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'Allegato 2 "Prescrizioni d'uso e criteri di gestione degli interventi", che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;
- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la stessa al Comune di Milano, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

IL SEGRETARIO

## **DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO**

Ambito di tutela paesaggistica dell'area di Piazzale Libia in Comune di Milano

### **PUNTO 1**

## **DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA**

L'ambito in questione è caratterizzato da un pregevole disegno urbanistico di interesse storico, con presenze di arredo arboreo, anche d'alto fusto, di impianto da tempo consolidato e costituisce un insieme unitario dove si armonizzano nella grande regolarità di spazi pubblici, architettura e natura.

La piazza e i viali rivestono un ruolo importante dal punto di vista paesaggistico nel definire questa parte della città di Milano, anche in riferimento alle intrinseche qualità vegetazionali, all'ampiezza degli spazi aperti, alla continuità e imponenza delle alberate, all'opportunità di percepire notevoli scorci prospettici.

Gli edifici che affacciano sulla piazza e sui viali contribuiscono a definire lo specifico assetto paesaggistico e i viali alberati permettono di percepire profonde visuali e ampi spazi che si alternano ai volumi degli immobili.

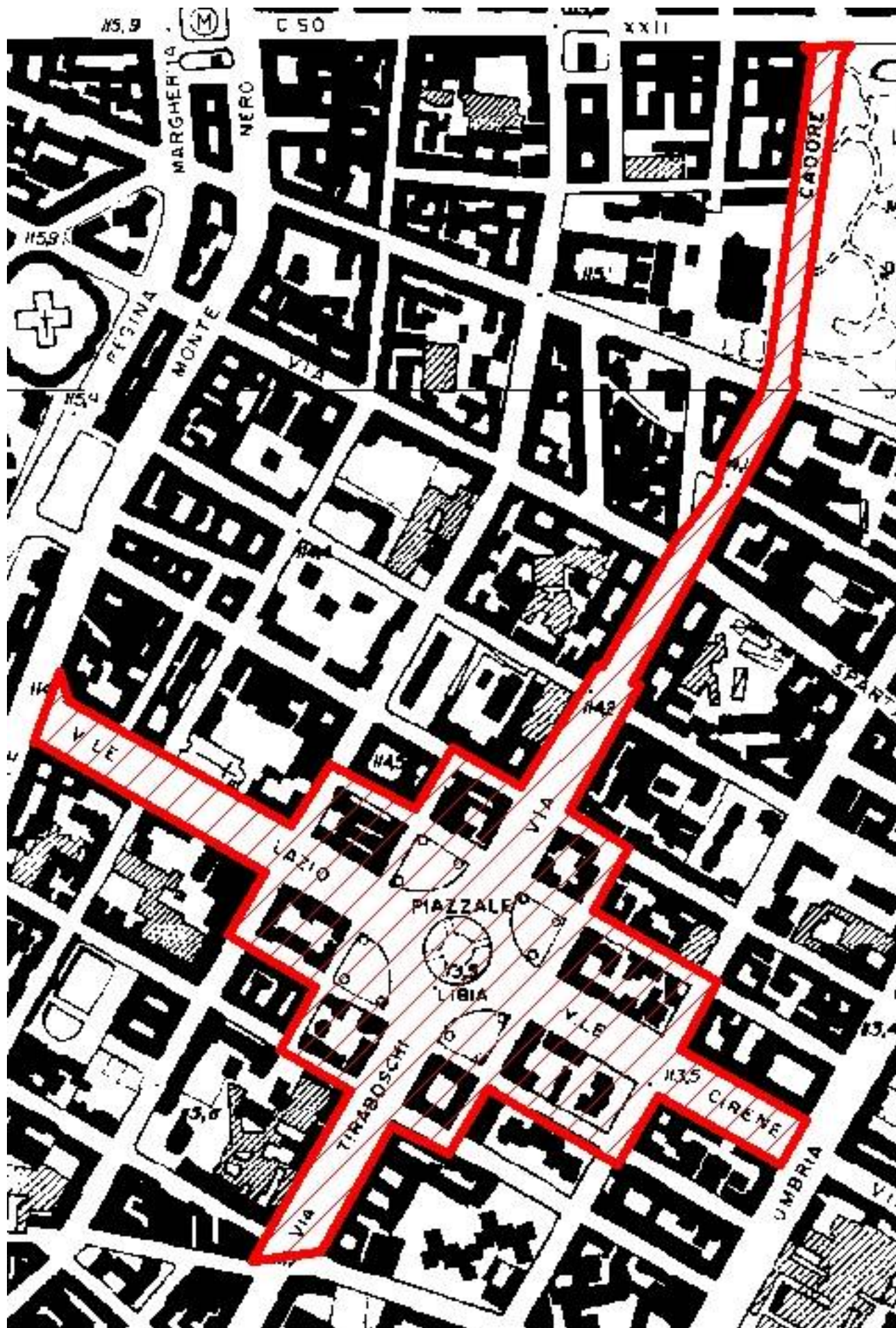
## **PUNTO 2**

### **ESATTA PERIMETRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO**

L'area oggetto di tutela comprende Piazzale Libia e i viali Lazio, Cirene, via Tiraboschi e via Cadore nel loro complesso, nonché gli 8 isolati al contorno del suddetto piazzale, delimitati dalle seguenti strade o tratti di esse:

1. via Seneca, tratto di via Vasari;
2. tratto di via Morosini, via Properzio;
3. via Italico Silio, tratto di via Bergamo;
4. tratto di via Comelico, via Lucano;
5. tratto di via Maj, tratto di via Friuli;
6. tratto di via Friuli, tratto di via Ferrini;
7. via Sallustio, tratto di via Sigieri;
8. tratto di via Pier Lombardo, via Svetonio.

Tutti i sedimi stradali delle vie o tratti di via indicati, comprese le facciate e le coperture fino al colmo degli edifici su di essi prospicienti, sono da considerarsi inclusi nella perimetrazione;

**PERIMETRO AMBITO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO - art.**

**PRESCRIZIONI D'USO E CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI**

Ambito di tutela paesaggistica dell'area di Piazzale Libia in Comune di Milano

**Alcune premesse**

I criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Sono quindi mirati a porre l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie d'intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che in ogni caso:

- Gli interventi che riguardano ambiti tutelati anche ai sensi della Parte II del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i. devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 21, comma 4, del medesimo D.Lgs. 42/2004 dal Soprintendente competente;
- In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici;
- Ai sensi degli artt. 11, 50 e 169 del D.Lgs. 42/2004, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono beni culturali, e come tali l'eventuale rimozione deve preventivamente essere autorizzata dal Soprintendente competente, anche in assenza di vincolo;

**Prescrizioni generali**

La finalità della tutela paesaggistica è conservare e valorizzare l'impianto originale della piazza e dei viali che vi dipartono, conservare i caratteri costitutivi (tipologici, materici e vegetali) e percettivi che la caratterizzano, è pertanto opportuno che gli interventi di manutenzione o trasformazione siano verificati sulla base dei seguenti indirizzi e raccomandazioni:

- Attenta sistemazione e valorizzazione delle aree verdi, nonché salvaguardia delle alberature esistenti, conservando l'impianto delle specie arboree, con eventuali periodici interventi fitosanitari e manutentivi, evitando di introdurre specie arboree e arbustive incongruenti con le caratteristiche storiche e paesaggistiche del luogo. In caso di sostituzione dei soggetti arborei occorrerà prevedere le opportune compensazioni che la

Commissione per il Paesaggio dovrà attentamente valutare. In questi casi occorrerà presentare idonea documentazione atta ad esplicitare le ragioni per le quali si chiede la sostituzione, indicando dettagliatamente le caratteristiche dei nuovi soggetti arborei da piantare.

- Tutela e conservazione dell'originario impianto urbanistico e disegno storico della piazza e dei viali, in riferimento al mantenimento dei parterre centrali e al disegno del verde in generale, sottoponendo la scelta e installazione di elementi d'arredo e di illuminazione a specifici piani/progetti generali che assicurino la coerenza di detti manufatti ed interventi con i caratteri del contesto e il rispetto del disegno architettonico degli stessi.
- Salvaguardia dei coni ottici e della percepibilità della piazza verso le strade che vi dipartono nonché dalle strade verso la piazza stessa, ponendo particolare attenzione nella apposizione/installazione di cartellonistica pubblicitaria o altri manufatti che possano alterare la visuale d'insieme;
  - è comunque esclusa, in ogni caso, la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni;
  - è ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada;
  - non è ammessa l'eventuale posa di cartellonistica pubblicitaria (cartelloni stradali, murali o striscioni, di qualsiasi dimensione) all'interno dell'ambito assoggettato a tutela e lungo il suo perimetro, al fine di evitare l'introduzione di elementi di disturbo visivo, anche temporaneo. Potrà eventualmente essere consentita, la cartellonistica pubblicitaria, solo sulle pensiline di riparo dei passeggeri, alle fermate dei mezzi pubblici, nelle dimensioni massime di cm 70 x 100;
  - gli esercizi commerciali possono esporre insegne, anche luminose, solo su filo facciata e su filo serramento, rapportando le dimensioni agli elementi architettonici dell'edificio. Sono comunque vietate le insegne a bandiera;
- Eventuali interventi di manutenzione o sistemazione della piazza o di sue parti, di adeguamento delle sedi stradali o di realizzazione di opere in sottosuolo, dovranno garantire la salvaguardia delle aree verdi e delle alberature esistenti nella loro collocazione originaria e senza comprometterne l'apparato radicale. Inoltre dovrà essere salvaguardato il disegno architettonico della piazza, valutando con attenzione l'eventuale introduzione di nuovi elementi o manufatti;
- Le eventuali opere in sottosuolo non devono interferire sensibilmente con la zona di protezione degli alberi in quanto, a medio-lungo termine, questo può provocare la riduzione dell'apparato radicale e danneggiare conseguentemente le piante esistenti; a tal fine anche gli adeguamenti delle reti tecnologiche - quali condotte idriche, elettriche e di distribuzione del gas - devono riconfermare i tracciati esistenti prevedendo gli eventuali necessari ampliamenti tenendo in attenta considerazione la tutela della zona di protezione dell'albero sopra indicata;

- Prevedere, in caso di nuovi interventi di riorganizzazione della piazza, la rimozione degli elementi d'arredo e degli impianti incongruenti;

### **Prescrizioni particolari:**

#### **Interventi sui prospetti degli edifici ricompresi nella perimetrazione del vincolo e su quelli fronteggianti i viali**

- Eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai prospetti degli edifici prospicienti piazzale Libia e i quattro viali di accesso Tiraboschi - Cirene - Cadore - Lazio, dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici originari degli edifici, con riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto degli eventuali elementi decorativi presenti. Tali interventi dovranno essere inquadrati e studiati in progetti organici di sistemazione o rivisitazione dell'intera facciata, tenendo conto dei rapporti che essa intrattiene con la cortina edilizia che definisce lo specifico paesaggio urbano. Sono pertanto da escludersi modifiche su singole unità immobiliari o parti dell'edificio che non siano inserite in una verifica/proposta progettuale organica come sopra indicato.
- L'apposizione in facciata di apparati e impianti tecnologici, quali condizionatori, antenne e tubi per la distribuzione del gas, può alterare in modo significativo gli aspetti compositivi e i caratteri architettonici degli edifici. Tali apparati e impianti devono pertanto essere preferibilmente collocati su parti degli edifici non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio, e comunque essere limitati il più possibile nel numero e posizionati secondo regole che tengono conto, per ogni edificio, del migliore inserimento possibile in funzione del rispetto del disegno e della partizione architettonica dei prospetti, e nel caso dei tubi della rete di distribuzione del gas, adeguarsi ai colori della facciata appoggiandosi, ove possibile, ad elementi di partitura della medesima già esistenti
- Gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente sulla base di un progetto che consideri globalmente l'intero edificio, conservando caratteri geometrici e materici delle falde e dei prospetti, introducendo, preferibilmente su fronti non affacciati su spazi pubblici, lucernari a filo allineati tra loro in orizzontale, ad una distanza dal filo facciata di massima non inferiore a 1,00 ml., e in verticale in asse e allineati con le aperture sottostanti. L'apertura di lucernari e di finestre in inclinazione di falda sulle strade e piazze pubbliche è consentita a condizione che vengano rispettate le regole di allineamento orizzontale e verticale sopraindicate e che non interessino nel complesso una superficie superiore al 5% della superficie dello sviluppo della falda su cui insistono. E' inoltre consigliabile che le singole aperture non superino ciascuna la superficie di mq 1. In alternativa, dove la sagoma attuale dell'edificio e l'altezza del sottotetto lo permettano, è ammessa la realizzazione di finestre in asse e

allineate con quelle esistenti sulle murature perimetrali, all'interno di un progetto che consideri l'intero prospetto.